

approvvigionamento di acqua per gruppi di popolazione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 7, n. 6, 18 e 19 della detta direttiva.

2) L'Irlanda è condannata alle spese.

(¹) GU C 302 del 21.10.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

5 novembre 2002

nella causa C-325/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (¹)

(«Libera circolazione delle merci — Misure di effetto equivalente — Marchio di qualità e d'origine»)

(2002/C 323/18)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-325/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor J. C. Schieferer e signora C. Schmidt) contro Repubblica federale di Germania (agente: signor W.-D. Plessing, in qualità di agente, assistito dall'avv. M. Loschelder), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, con la concessione del marchio di qualità «Markenqualität aus deutschen Landen» (qualità di marca della campagna tedesca) a prodotti finiti di una determinata qualità fabbricati in Germania, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE), la Corte, composta dal sig. G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet e M. Wathelet, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J. N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: F. G. Jacobs, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 5 novembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La Repubblica federale di Germania, con la concessione del marchio di qualità «Markenqualität aus deutschen Landen» (qualità di marca della campagna tedesca) a prodotti finiti di una determinata qualità fabbricati in Germania, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE).
- 2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

(¹) GU C 316 del 4.11.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

7 novembre 2002

nella causa C-333/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tarkastuslautakunta): Eila Päivikki Maaheimo (¹)

(«Regolamento (CEE) n. 1408/71 — “Prestazioni familiari” — Assegno di custodia a domicilio di un figlio — Requisito della residenza del figlio»)

(2002/C 323/19)

(Lingua processuale: il finlandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-333/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tarkastuslautakunta (Finlandia), nella causa dinanzi ad esso promossa da Eila Päivikki Maaheimo, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 4, n. 1, lett. h), 10 bis, 73 e 75 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. R. Schintgen, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dal sig. V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore), e dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: F. G. Jacobs, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 7 novembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Una prestazione quale l'assegno di custodia a domicilio di un figlio, prevista dalla laki (1128/1996) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (legge n. 1128/96 sull'assegno di custodia a domicilio di un figlio e sull'assegno per la custodia a pagamento del medesimo) costituisce una prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97.

2) L'art. 73 del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 118/97, dev'essere interpretato nel senso che, se la concessione di un'indennità quale l'assegno di custodia a domicilio di un figlio, controverso nella causa principale, dipende dalla residenza effettiva del bambino nel territorio dello Stato membro competente, tale requisito dev'essere considerato soddisfatto quando il bambino risiede nel territorio di un altro Stato membro.

(¹) GU C 335 del 25.11.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

14 novembre 2002

nella causa C-411/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesvergabeamt): Felix Swoboda GmbH contro Österreichische Nationalbank (¹)

(«Appalti pubblici di servizi — Direttiva 92/50/CEE — Campo di applicazione materiale — Trasloco di una banca centrale — Appalto avente ad oggetto contemporaneamente servizi elencati nell'allegato IA della direttiva 92/50 e servizi elencati nell'allegato IB di detta direttiva — Prevalenza, in termini di valore, dei servizi elencati nell'allegato IB»)

(2002/C 323/20)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-411/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesvergabeamt (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Felix Swoboda GmbH e Österreichische Nationalbank, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, C. W. A. Timmermans (relatore), D. A. O. Edward, P. Jann e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore, ha pronunciato il 14 novembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La determinazione della disciplina applicabile agli appalti pubblici di servizi comprendenti, in parte, servizi indicati nell'allegato I A della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, e, in parte, servizi figuranti nell'allegato I B di detta direttiva non dipende dall'oggetto principale di

tali appalti e si effettua secondo il criterio univoco stabilito nell'art. 10 di tale direttiva.

- 2) Nell'ambito dell'aggiudicazione di un appalto destinato ad un unico scopo ma comprendente diversi servizi, la classificazione di tali servizi negli allegati I A e I B della direttiva 92/50, lungi dal privare la medesima della sua efficacia pratica, è conforme al sistema previsto da detta direttiva. Qualora, in base alla classificazione così operata in riferimento alla nomenclatura di classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni unite, il valore dei servizi indicati in tale allegato I B superi quello dei servizi figuranti nel detto allegato I A, non sussiste, in capo all'amministrazione aggiudicatrice, l'obbligo di escludere dall'appalto considerato i servizi indicati nel detto allegato I B e di bandire, al loro riguardo, gare di appalto separate.
- 3) Spetta al giudice del rinvio determinare, in base all'art. 10 della direttiva 92/50, la disciplina applicabile all'appalto oggetto del procedimento principale, verificando in particolare la corrispondenza tra i servizi compresi in tale appalto e i numeri di riferimento della nomenclatura di classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni unite. In ogni caso la categoria 20 dell'allegato I B della detta direttiva non può essere intesa come comprendente anche i servizi di trasporto terrestre in senso stretto, essendo questi ultimi espressamente inclusi nella categoria 2 dell'allegato I A della medesima direttiva.

(¹) GU C 28 del 27.1.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

14 novembre 2002

nella causa C-435/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Dioikitiko Protodikeio Rodou): Geha Naftiliaki EPE, Total Scope NE, Stavros Georgios, Afoi Charalambis OE, Anastasios Charalambis, Nicolaos Sarlis, Dimitrios Kattidenios, Antonios Charalambis, Vassileios Dimitracopoulos contro NPDD Limeniko Tameio DOD/SOU, Elliniko Dimosio (¹)

(«Trasporti — Trasporti marittimi — Libera prestazione dei servizi — Restrizione — Normativa nazionale, applicabile a tutti i prestatori indipendentemente dalla loro nazionalità, operante una distinzione tra i trasporti interni o intracomunitari e quelli a destinazione di paesi terzi»)

(2002/C 323/21)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-435/00, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma